



GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 33 REG.DEC.

OGGETTO: Accordo con la società “Terme del Friuli Venezia Giulia SRL” per l'erogazione di prestazioni termali – anni 2023 e 2024.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventitre**
il giorno diciannove del mese di GENNAIO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Accordo con la società “Terme del Friuli Venezia Giulia SRL” per l’erogazione di prestazioni termali – anni 2023 e 2024.

PREMESSO CHE:

- gli artt. 8 – bis, ter, quater e quinquies del d.lgs. 502/1992 disciplinano l’autorizzazione, l’accreditamento e gli accordi contrattuali ai fini dell’esercizio, da parte di soggetti privati, di attività sanitarie per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale;
- ex combinato disposto degli artt. 34 e 65 della LR FVG 12.12.2019, n. 22 i soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992, stipulati dagli enti del SSR territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, al fine dell’erogazione, da parte degli soggetti privati accreditati, di prestazioni per conto e con oneri a carico del SSR;

ATTESO CHE, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie termali, la Regione FVG ha emanato una serie di provvedimenti che trovano compiuta applicazione nello stipulando accordo:

- la DGR FVG n. 2028 del 31.10.2014 ha precisato che a seguito della concessione dell’accreditamento definitivo, gli stabilimenti termali potranno svolgere la loro attività per conto e a carico del SSR sulla base di accordi contrattuali stipulati con le Aziende per l’Assistenza Sanitaria, che definiscono il volume, la tipologia di prestazioni, il budget assegnato e le tariffe applicabili, stabilendo anche che i requisiti e la procedura di accreditamento applicabili agli Stabilimenti termali sono quelli individuati rispettivamente negli allegati A e B della DGR FVG n. 1436/2011;
- le DGR FVG 20.02.2015, n. 297 e n. 317 e decreto n. 051/Pres del 09.03.2015 che hanno approvato le nuove quote fisse per ricetta e le condizioni di esenzioni sulla quota fissa;
- la DGR FVG n. 1343 del 15.07.2016 che ha definito le risorse economiche da destinare alla remunerazione delle prestazioni termali erogabili dallo Stabilimento termale di Monfalcone prevedendo un importo complessivo annuale di Euro 300.000,00;
- la DGR FVG n. 724 del 21.03.2018 sono state stabilite le tariffe delle prestazioni erogabili in regime di convenzione per l’assistenza termale ed è stato recepito l’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 9 febbraio 2017 “Intesa sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016-2018”;

DATO ATTO CHE, con decreto n. 279 dd. 8.04.2021, l’ASUGI ha approvato e successivamente sottoscritto l’accordo con la Società “Terme del Friuli Venezia Giulia SRL” per l’erogazione di prestazioni termali presso lo stabilimento sito in Monfalcone (GO), via Timavo 74/M, in scadenza al 31.12.2022 prevedendo che le risorse economiche destinate alla remunerazione delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale ammontano a massimi Euro 300.000,00/anno;

ACQUISITO, da parte del competente Direttore ff SC Distretto Basso Isontino, con corrispondenza conservata in atti, specifico parere attestante la necessità di garantire, anche per gli anni 2023 e 2024, l'erogazione delle prestazioni termali già oggetto del dec. n. 279/2021 cit.;

RITENUTO pertanto di definire, in ossequio e in conformità a quanto stabilito nella DGR FVG 1343/2016 e sulla base dello storico degli anni precedenti, il budget da destinare alle prestazioni oggetto dello stipulando accordo quantificandolo in Euro 300.000,00/anno;

VERIFICATO CHE la struttura sita in Monfalcone (GO), Via Timavo n. 74/M, gestita dalla società Terme del Friuli Venezia Giulia SRL, risulta:

- autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione prot. n. 25871 del 24.04.2018 rilasciata dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
- accreditata a pieno titolo con decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 32518/GRFVG del 30.12.2022 per l'erogazione di prestazioni di balneoterapia e terapie inalatorie, inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages con scadenza al 10.06.2025;

RICHIAMATA la corrispondenza, conservata in atti, con cui ASUGI e Terme del Friuli Venezia Giulia SRL, concordavano sul contenuto sostanziale dello stipulando Accordo;

RAVVISTA quindi la necessità di:

- provvedere alla stipula di apposito accordo, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni termali per gli anni 2023 e 2024 presso la struttura sita in Monfalcone (GO), Via Timavo n. 74/M, gestita da Terme del Friuli Venezia Giulia SRL, con decorrenza dall'1.1.2023 al 31.12.2024;
- delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali alla sottoscrizione dell'Accordo in parola tra l'altro in forza di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021;

RILEVATO CHE il provvedimento è proposto dal Direttore della GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa di:

1. stipulare apposito accordo con la società Terme del Friuli Venezia Giulia SRL, con sede legale in Trieste, Via Rossetti n. 62, al fine di garantire l'erogazione di prestazioni termali presso lo stabilimento termale sito

in Monfalcone (GO), Via Timavo 74/M e gestito dalla citata società, per il periodo dall'1.1.2023 al 31.12.2024, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che contestualmente si approva;

2. delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali alla sottoscrizione dell'Accordo in parola tra l'altro in forza di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021;
3. di imputare il costo complessivo di Euro 600.000,00 rispettivamente per la quota di Euro 300.000,00 al conto 305.100.500.400 "Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato" del Bilancio 2023 e di Euro 300.000,00 al conto 305.100.500.400 "Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato" del Bilancio 2024 esclusivamente per la quota corrispondente alle prestazioni erogate ad assistiti ASUGI, mentre la quota del budget corrispondente alle prestazioni erogate agli assistiti delle altre aziende sanitarie regionali, sarà contabilizzata al conto 110.400.100.200.10 "Crediti v/Az. San. Pubbliche delle Regioni per mobilità non in compensazione;
4. di imputare al conto 305.100.500.500 "Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)" del Bilancio 2023 e 2024 le prestazioni rese agli extraregionali;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 19/01/2023 11:41:18

IMPRONTA: 570C467637270855A044171CBBEF1C85C6EAC5E4A3F519CCAB0E6C33C38257EFC6EAC5E4A3F519CCAB0E6C33C38257EFACCBEA25EE11A19AAD939AB42C5221ACACCBEA25EE11A19AAD939AB42C5221ACE45AC475B8B785B344405446C8289DA3E45AC475B8B785B344405446C8289DA390E0D392426E89904C409EF13BD90DDD

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 19/01/2023 11:50:43

IMPRONTA: 30D22CB0A819C6AF46364A5962F7B554E369DDAB3EBF93EFDD8EF219A0F22E46E369DDAB3EBF93EFDD8EF219A0F22E46A801699001C3CD295D662F4A30F13135A801699001C3CD295D662F4A30F1313513BED76EEE090E833FDCC031638219CEE0E09AA18628598FB18DF5C5842B6613

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 19/01/2023 12:07:13

IMPRONTA: 3F39BE0F007B7C87621108767E55EFD2A036167DC4F36A23D90014EA5F781F5CA036167DC4F36A23D90014EA5F781F5C77DF470AF4839C2764CF93F6223080FA77DF470AF4839C2764CF93F6223080FA4C987F6B27F25DDDC0D9F6BD92DBEB4A4C987F6B27F25DDDC0D9F6BD92DBEB4A4766852C01906E0DAFF84AAC983AE106

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 19/01/2023 12:25:42

IMPRONTA: A9ABB96703679199568D8B41CD9BD7377B9EAA02B2590349B36C1B287D604CFD7B9EAA02B2590349B36C1B287D604CFD75CE42FB0CBD062F68446EF86F43FC5175CE42FB0CBD062F68446EF86F43FC512F1AA833C19A70D266A0CC6E3A53CA7A2F1AA833C19A70D266A0CC6E3A53CA7A6D46FAF120876EC7E988934B1B69291C

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TERMALI

ANNI 2023 E 2024.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO- ISONTINA (di seguito Azienda), con sede in Trieste via Costantino Costantini-
des, C.F. e P. IVA 01337320327, in persona _____ ;

E

La **società "TERME DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L." (di seguito Struttura)**, con sede legale in Trieste, via Rossetti n. 62, C.F. e P. IVA 01294690324, in persona del legale rappresentante, _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento o decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrattare con la P.A..

Premesso che

1. la Struttura "TERME DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L." è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione prot. n. 25871 del 24.04.2018 rilasciata dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";

2. che la predetta Struttura è stata accreditata a pieno titolo con decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 32518/GRFVG del 30.12.2022 per l'erogazione

di prestazioni di balneoterapia e terapie inalatorie, inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages con scadenza al 10.06.2025;

3. ex secondo comma dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, la Regione e le Unità sanitarie locali (oggi aziende sanitarie), anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;

4. ex art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, l'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale è sospeso;

5. in base all'art. 65 della LR FVG n. 22 del 12.12.2019 gli accordi aziendali con le strutture accreditate sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi;

6. la DGR FVG n. 2028 del 31.10.2014 ha precisato che a seguito della concessione dell'accREDITAMENTO definitivo, gli stabilimenti termali potranno svolgere la loro attività per conto e a carico del S.S.R. sulla base di accordi contrattuali stipulati con le Aziende per l'Assistenza Sanitaria, che defini-

scono il volume, la tipologia di prestazioni, il budget assegnato e le tariffe applicabili;

7. la suddetta DGR FVG ha stabilito che i requisiti e la procedura di accreditamento applicabili agli Stabilimenti termali sono quelli individuati rispettivamente negli allegati A e B della DGR FVG n. 1436/2011;

8. con D.G.R n. 1343 del 15.07.2016 sono state definite le risorse economiche da destinare alla remunerazione delle prestazioni termali erogabili dallo Stabilimento termale di Monfalcone prevedendo un importo complessivo annuale di Euro 300.000,00;

9. l'ASUGI, in ossequio e in conformità a quanto stabilito nella DGR FVG 1343/2016 e sulla base dello storico degli anni precedenti, ha stabilito il budget da destinare alle prestazioni oggetto del presente accordo Euro 300.000,00/anno;

10. con DGR FVG n. 724 del 21.03.2018 sono state stabilite le tariffe delle prestazioni erogabili in regime di convenzione per l'assistenza termale ed è stato recepito l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 9 febbraio 2017 "Intesa sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016-2018";

11. con le DGR FVG 20.02.2015, n. 297 e n. 317, e con decreto n. 051/Pres del 09.03.2015 sono state approvate le nuove quote fisse per ricetta e le condizioni di esenzioni sulla quota fissa;

12. con DM 09.12.2015 sono state approvate le condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN;

13. con DM 15.12.1994 richiamato dal successivo DM 22.03.2001 sono state individuate le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali, con oneri a carico del SSN.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente

Accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede operativa di Monfalcone (GO), via Timavo n. 74/M le prestazioni termali meglio precisate al successivo art. 2.

Art. 2 - Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa per i residenti in Friuli Venezia Giulia

1. La Struttura e l'Azienda convengono che il volume massimo di prestazioni erogabili dalla Struttura non potrà superare il tetto di Euro 300.00,00 (trecentomila/00)/anno.

2. La Struttura si impegna a realizzare i volumi stimati di attività differenziati per tipologia di prestazione come di seguito indicato:

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	Tariffa livello 3	Numero stimato prestazioni/anno	Budget max. Assegnato/anno
	Bagno per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni)	Euro 21,75	5.000	
	Bagno per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni)	Euro 21,75	500	
ASSISTENZA TERMALE	Seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol o humages (ciclo di 24 prestazioni)	Euro 7,25	5.000	Euro 300.000,00

3. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni e la qualità delle medesime nei confronti degli aventi diritto. Non verranno riconosciute prestazioni ripetute per problemi connessi alla qualità;

4. La Struttura applica le tariffe delle prestazioni erogabili in regime di convenzione per l'assistenza termale stabilite con DGR n. 724 del 21.03.2018, precisamente, il livello 3 per le prestazioni di balneoterapia e terapie inalatorie, inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages al netto dei ticket.

5. L'Azienda si riserva di rivalutare periodicamente, dopo la sottoscrizione del presente accordo, il "numero stimato di prestazioni" da garantire, sulla base dell'andamento dell'erogazione dell'attività e dei volumi di fuga, che potrà essere soggetto a eventuali rimodulazioni in corso d'anno,

fermo restando il vincolo del budget complessivo assegnato di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse annualmente disponibili, l'Azienda riconosce le prestazioni eccedenti il budget assegnato fino ad un massimo del 5% da detrarsi al budget dell'anno successivo. Parimenti, sottoutilizzi del budget annuale inferiori al 5% vengono riassegnati per l'anno successivo, mentre sottoutilizzi del budget annuale superiori al 5% non danno luogo ad alcuna forma di riassegnazione.

7. Al fine dell'esatta individuazione dei livelli di attività, si precisa che per l'attività di assistenza termale il fatturato corrisponde al valore tariffato al netto delle quote a carico dell'utente in base alle vigenti disposizioni regionali.

8. La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, nonché dell'eventuale impossibilità ad ottemperare ai volumi stimati di prestazioni pattuiti dandone adeguata motivazione.

9. Il suddetto budget non comprende le prestazioni erogate ad utenti residenti in altre regioni per le quali vige il meccanismo di compensazione della mobilità interregionale.

Art. 3 - Prestazioni erogate a residenti extra Regione

La Struttura, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR FVG n. 185/2018 applica le tariffe regionali sia per i residenti in FVG che per i cittadini extra-regionali. Come indicato dal Ministero della salute, agli erogatori privati deve essere riconosciuta per qualsiasi prestazione sanitaria erogata in favore di pazienti residenti e non, la tariffa vigente regionale, fermo restando che in sede di compensazione con le altre regioni per le prestazioni rese agli extraregionali deve essere applicata la tariffa prevista nell'accordo interregionale sulla compensazione della mobilità sanitaria.

Art. 4 - Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente accordo.

2. La Struttura garantisce che l'attività oggetto del presente accordo verrà svolta impiegando personale adeguatamente formato per garantire i livelli di sicurezza dell'utente e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.

3. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda.

4. La scadenza naturale del termine, la revoca o la sospensione dell'accreditamento disposta con decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, determinano la risoluzione o la sospensione del presente accordo.

5. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, per gli adempimenti di competenza.

6. La Struttura si impegna a comunicare all'Azienda e alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.

7. La Struttura si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata dell'accordo.

Art. 5 - Percorsi di accesso e semplificazione

La Struttura si impegna a rispettare, per quanto di pertinenza, le disposizioni contenute nella DGR FVG n. 2034 del 16.10.2015, n. 951 del 27.05.2016 e n. 1037 del 2.07.2021 e le eventuali disposizioni attuative regionali e aziendali.

Art. 6 - Accesso utenza

1. L'accesso dell'utenza alle prestazioni erogate dalla Struttura avviene tramite proposta motivata del medico di medicina generale dell'assistito su ricettario S.S.N. o altro specialista autorizzato all'utilizzo del ricettario regionale.

2. La Struttura garantisce la parità di trattamento tra utenti, senza alcuna discriminazione tra gli esenti e i non esenti ticket, prevedendo, opportunamente, una distribuzione dell'offerta nell'arco di dodici mesi.

3. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di ticket ed esenzioni, ed a verificare e documentare la residenza dell'assistito, rilevandola opportunamente nei sistemi informativi.

4. Non possono essere accettate in esenzione prescrizioni senza l'evidente identificazione del codice di esenzione riportato sulla ricetta dal medico prescrittore.

5. Eventuali errori nelle prescrizioni saranno segnalati all'Azienda per gli adempimenti di pertinenza. In allegato a ciascuna prescrizione errata dovrà essere chiaramente indicato il tipo di errore rilevato, nonché il ticket effettivamente riscosso.

6. La Struttura è tenuta ad applicare tutte le disposizioni regionali relative al ticket.

7. L'addebito delle prestazioni sarà effettuato all'Azienda, a prescindere dalla residenza del paziente, avendo cura di registrare il codice fiscale e le informazioni relative alla residenza.

8. La Struttura, tenuto conto che le sole aziende sanitarie

pubbliche garantiscono le prestazioni a cittadini che appartengono a regimi assicurativi diversi o che sono ospitati in specifiche istituzioni assistenziali, registra e fattura a parte all'Azienda l'eventuale eccezionale erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale a favore di cittadini con tessera europea assicurazione malattia (T.E.A.M.), di stranieri temporaneamente presenti (S.T.P.), di lavoratori naviganti e a cittadini a carico di altre istituzioni (residenze sanitarie assistite, ospedali di comunità). Tali prestazioni, se eseguite, devono essere espressamente comunicate all'Azienda.

9. Le esenzioni per patologia/invalidità/gravidenza/infortunio, sono riconosciute solo se attestate sulla ricetta dal medico prescrittore.

10. Le agende di prenotazione dovranno essere organizzate e mantenute secondo le indicazioni regionali contenute nella DGR FVG n. 2034/2015 e 951/2015 che prevedono le prenotazioni ordinate per 1° visita e controlli e per classi di priorità per le prestazioni individuate da provvedimenti regionali e aziendali. È necessario, inoltre, che le agende di prenotazione siano distinte tra quelle dedicate alle attività istituzionali, convenzionate con il SSR, e quelle dedicate alle prenotazioni delle attività in regime privato.

Art. 7 - Controlli e debito informativo

1. La Struttura si impegna a trasmettere all'Azienda ogni

flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo

le modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali.

2. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità i flussi informativi per le prestazioni termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale erogate a favore di utenti residenti in altre regioni che entrano nel meccanismo di compensazione della mobilità interregionale.

3. È data facoltà all'Azienda richiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla Struttura con le modalità previste dalla specifica normativa di settore. In particolare si fa riserva di effettuare controlli anche mediante accertamenti diretti che potranno verte:

a. controlli amministrativi-contabili basati sulla verifica dell'osservanza delle regole amministrative concernenti l'utilizzo delle ricette nonché sulla verifica della corretta attribuzione delle prestazioni secondo le indicazioni del tariffario regionale;

b. controlli sui volumi dell'attività erogata.

4. Qualora si riscontrassero delle irregolarità nell'effettuazione delle prestazioni o nella tariffazione delle stesse o irregolarità di altra natura, l'Azienda provvederà alla contestazione scritta delle irregolarità riscontrate for-

nendo un termine di 10 giorni per la formulazione delle controdeduzioni, salvo che si verificano più gravi inadempienze che configurino fattispecie di risoluzione senza preavviso del presente accordo.

5. Nel caso si verifichi una irregolarità si procederà al mancato riconoscimento della prestazione verificata.

6. L'Azienda può effettuare i controlli anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura per verificare il rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa definite dalla normativa statale di riferimento e dai provvedimenti regionali attuativi; in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura di cui alla DGR FVG n. 1321 dell'11.07.2014 e alla DGR FVG n. 182 del 02.02.2018.

7. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata dell'accordo.

8. L'Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell'ambito del controllo delle prestazioni.

Art. 8 - Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

1. Si applicano le modalità e i termini previsti dall'art. 10 dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 1037/2021. Le prestazioni erogate a cittadini residenti extra Regione vengono escluse

dalla determinazione dell'acconto, in quanto non comprese nel budget assegnato.

2. L'addebito delle prestazioni sarà effettuato all'Azienda con fatturazione distinta per Azienda regionale di residenza degli utenti, utenti extraregionali e stranieri.

3. Le emissioni delle fatture mensili in acconto (calcolato sulla base del 70% del budget mensile teorico) trasmesse entro il 15 del mese saranno liquidate entro il 30 del mese stesso. In caso di trasmissione delle fatture dopo tale termine, il pagamento verrà effettuato entro i 15 gg successivi alla data di ricevimento (protocollo d'arrivo). Le fatture a saldo saranno liquidate entro 90 giorni dal ricevimento.

4. Le fatturazioni di chiusura dell'anno saranno trasmesse dalla Struttura all'Azienda entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo.

5. Nel caso in cui l'acconto mensile di cui al precedente comma 3 non venisse integralmente rendicontato e pertanto completamente esaurito, l'Azienda provvederà al recupero proporzionale sui successivi acconti.

6. Per i controlli della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni termali, come stabilito dalla DGR FVG n. 724 del 21.03.2018, si applica quanto previsto dal documento "Il sistema regionale di controlli della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie", allegato alla DGR FVG 1321 del 11 luglio 2014 - Approvazione del documento che disciplina le

modalità di effettuazione dei controlli della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie e dalla DGR n.182 del 2 febbraio 2018.

7. In sede di conguaglio verranno considerate eventuali modifiche di tariffa se formalmente recepite dalla Regione.

Articolo 9 - Decorrenza e durata

1. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2023 con scadenza il 31 dicembre 2024.

2. Nelle more della stipula dell'accordo per una o più annualità successive, i rapporti tra le parti saranno regolati sulla base delle disposizioni previste dal presente atto.

3. Le parti possono recedere prima della scadenza naturale laddove ciò si renda necessario per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo, dandone comunicazione con almeno 15 giorni di preavviso.

4. La validità del presente accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione ed accreditamento della Struttura.

5. Il presente accordo è redatto in duplice copia, una per la Struttura e una per l'Azienda, la quale ne trasmetterà copia alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali1. Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria com

petenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

2. La Struttura garantisce, in qualità di titolare autonomo del trattamento, il rispetto delle normative europee e nazionale ovvero Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD)" e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D. Lgs. n. 101 dd. 10.08.2018, compresa la nomina, qualora non vi avesse già provveduto, di un D.P.O. (Data Protection Officer), come prescritto dalla normativa citata.

3. Alcun specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta conseguente al comma 2 è dovuta alla Struttura da parte dell'Azienda.

Art. 11 - Incompatibilità

1. La Struttura, richiamato il regime di incompatibilità stabilito dalla legge 31.12.1991 n. 412 nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l'art. 1 della legge 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.

2. La Struttura si impegna pertanto a fornire con cadenza semestrale all'Azienda l'elenco aggiornato del personale del

quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.

3. L'eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente accordo e di segnalazione alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità al fine di valutare l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Struttura osservando quanto prescritto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dichiara di assumersi, mediante la sottoscrizione del presente accordo, gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; ovvero utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

2. La Struttura dichiara altresì di assumere l'onere di comunicare all'Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).

Art. 13 - Risoluzione anticipata dell'accordo

1. Il presente accordo si risolve di diritto in caso di decadenza, sospensione o revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

2. L'accordo si intende risolto, su comunicazione dell'Azienda, qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:

- mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente accordo;

- inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;

- impedimento ai controlli esercitati dall'azienda, ai sensi dell'art. 4 del presente accordo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;

- interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget;

- mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere.

3. L'inadempimento della Struttura determina il diritto dell'Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.

Art. 14 - Incedibilità dell'accordo e cessione dei crediti

1. La Struttura si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto del presente accordo e, pertanto, il medesimo non può essere ceduto in tutto o in parte.

2. La successione nella titolarità dell'accordo può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall'art. 7 dell'Accordo approvato con DGR n. 1037 del 2.07.2021.

3. Le parti concordano di escludere la cedibilità dei crediti derivanti dal presente accordo ai sensi del comma 2 dell'art. 1260 cc.

Art. 15 - Copertura assicurativa

1. La Struttura provvede a garantire idonea copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi e RCO per l'attività prestata in esecuzione del presente accordo.

2. L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

Art. 16 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese sono a carico della parte che la richiede. Le spese di bollo sono a carico della Struttura. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Azienda e rimborsata dalla Struttura.

Art. 17 - Foro competente

Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo è competente il foro di

Trieste.

Art.18 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina

(firmato digitalmente)

Per La società "TERME DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L."

(firmato digitalmente)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 19/01/2023 11:41:15

IMPRONTA: 88F8A4237B2EA4B061F61B5CB3E5C2ADAA49888604A683F91F9D82735B09C703
AA49888604A683F91F9D82735B09C703B9D16E7FEC4B4B4855E256219EF43808
B9D16E7FEC4B4B4855E256219EF438089643480C9D8842C5A1CDA24F4EA52858
9643480C9D8842C5A1CDA24F4EA528589405B175BAFF14A86056B68FFB970587

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 19/01/2023 11:50:40

IMPRONTA: 70F489EC1AA3026629893DF11E06C9970840DD2B472C331C7F1AD3881708DC80
0840DD2B472C331C7F1AD3881708DC80B260A384105AAABF5792039609BA788B
E260A384105AAABF5792039609BA788B574F39CC3C6C7A7DF8EB584D55868C59
574F39CC3C6C7A7DF8EB584D55868C5908FB496682D341C7AE2DD2B729DC2FA6

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 19/01/2023 12:07:10

IMPRONTA: 434501162E2770A4098E8C14A24ADC38AA469A2BBACA77EDC2724B52638D5905
AA469A2BBACA77EDC2724B52638D5905C25168F84269B16C47FE49CD7C7A095B
C25168F84269B16C47FE49CD7C7A095B38D37872856667C2D102F9353AF38AE5
38D37872856667C2D102F9353AF38AE5613D283F2FB79C4ADA2418152521E8E8

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 19/01/2023 12:25:39

IMPRONTA: 22207591C96F0F4DE0AC6FDB0B04EFE75C2EF816847A3F2077A5558DDC53730A
5C2EF816847A3F2077A5558DDC53730AE6DF91D1C8CA6A34B1BC55824F6A4B0D
E6DF91D1C8CA6A34B1BC55824F6A4B0DBDCC679BEC3253F9511B2A16C1C03C3B
BDCC679BEC3253F9511B2A16C1C03C3B99A584D0C962940BED14E4FA61D10E5B

GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 33 REG.DEC.

Si dichiara che il presente decreto n. **33** del **19/01/2023** è conforme all'originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell'Insiel S.P.A. ed è pubblicato all'Albo dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 il su esteso provvedimento è stato pubblicato all'albo telematico dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Dal 20/01/2023 al 03/02/2023

Esecutiva in data 20/01/2023

L'INCARICATO
- Alessandro Bacci